



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastro / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot n. 2020/543

del 12/08/2020

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dell'attivazione di fornitura annuale di dispositivi per elettrofisiologia, con comodato d'uso di apparecchiature elettromedicali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, con le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo (RdO sul ME.PA). Annullamento in autotutela.

IL RUP

Dott.ssa Antonella La Barbera

Antonella La Barbera 12/08/2020

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Settore Economico Finanziario

Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2020.

PER PRESA VISIONE

Dott. Antonio Di Maggio

Antonio Di Maggio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

DIORINNE
Dott. Gianluca Golati Casmiro

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

11.08.20
Dr. Salvatore Vizzi

VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA

Dott.ssa Maria Cucco

Maria Cucco

In data 12/08/2020 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano

Salvatore Albano

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

- che a seguito di provvedimento prot. n°2020/416 del 26/05/2020 questa Fondazione ha indetto la RDO n. 2577043 del 27/05/2020 riguardante la fornitura annuale di dispositivi per elettrofisiologia, con comodato d'uso gratuito delle relative apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo a base d'asta di € 210.000,00 IVA esclusa, con scadenza presentazione offerte fissata per il 11/06/2020.

CONSIDERATO:

- in data 29/06/2020 è stato notificato il ricorso al Tar della ditta So. Gi.MEDICAL srl, i cui motivi di impugnazione sono molteplici:
 1. Secondo la ditta ricorrente il bando di gara impugnato non consentirebbe la partecipazione alle imprese del settore perché tutti i prodotti richiesti – riuniti in un unico lotto – corrisponderebbero per descrizione e requisiti ai prodotti venduti esclusivamente dalla S. Jude Medical Abbott ;
 2. Secondo la ditta ricorrente il bando di gara impugnato non consentirebbe la partecipazione alle imprese del settore perché, anche a considerare l'equivalenza di un qualche kit alle caratteristiche richieste dal bando, le eventuali partecipanti non potrebbero partecipare per tutti i vari prodotti richiesti contemporaneamente in un unico lotto;
 3. i prezzi posti a base d'asta sarebbero “nettamente inferiori a quelli di qualsiasi altro prodotto sul mercato, anche nella considerazione che la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto concedere in comodato d'uso gratuito le relative apparecchiature i cui costi di acquisto e manutenzione sarebbero rimasti quindi a carico dell'aggiudicataria” rendendo impossibile alcun margine di guadagno.
La ricorrente dichiara di non aver presentato domanda di partecipazione affermando tra l'altro di non poter proporre prodotti equivalenti.
In sintesi, non entrando nel dettaglio dei singoli motivi di impugnazione, la ragione per cui il bando di gara viene ritenuto illegittimo dalla ricorrente è da individuarsi sostanzialmente in una eccessiva, e pertanto illegittima, restrizione della concorrenza che consentirebbe ad una sola ditta la partecipazione alla gara, con conseguente lesione del principio di *favor participationis* con possibili ripercussioni negative sugli esiti del giudizio amministrativo incardinato;
- che entro la data di scadenza della RDO N. 2577043 del 11/06/2020 ha presentato offerta solo la Ditta Abbott Medical Italia srl;
- che in data 04/08/2020 Il Direttore Amministrativo, dopo aver inoltrato al RUP la mail Prot.n. UL2020/164U del 31/07/2020 contenente le valutazioni dell'Area AA.GG.LL., comunicava, per le vie brevi, la scelta della Fondazione di annullare la procedura di gara con la seguente analisi:
“Da un'ulteriore valutazione del bando parrebbe emergere un fondato rischio di effettivo restringimento della libera partecipazione sul mercato dei concorrenti e inoltre, in ogni caso, i tempi di definizione del giudizio non sono preventivabili, ma trattandosi di giudizio di merito, in assenza di istanza cautelare, si ritiene che la durata possa non essere inferiore all'anno solare.
Si coglie l'occasione per rappresentare che, ad oggi, non è stato assunto alcun provvedimento di incarico di difesa della Fondazione del procedimento accennato, il cui costo preventivabile ai minimi tariffari vigenti ammonterebbe complessivamente ad € 11.311,10, oltre il pagamento del contributo unificato di € 2.000,00, in caso di soccombenza ed eventuale condanna alle spese”.
Per tutto quanto sopra riportato

PROPONE

- l'annullamento in autotutela della Rdo n. 2577043 del 27/05/2020 riguardante la fornitura annuale di dispositivi per elettrofisiologia, con comodato d'uso gratuito delle relative apparecchiature elettromedicali

Il Presidente

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.
- Si dà mandato al RUP, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

